

Tribunale di Catania, n. 1962 del 10/05/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca Presidente

dott. Vera Marletta Giudice

dott. Lucia De Bernardin Giudice Rel.Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. (Omissis)

PROMOSSA DA

FALLIMENTO (Omissis),

domiciliato in ____; rappresentato e difeso dall'avv. (Omissis) giusta procura in atti.

ATTORE

CONTRO

D. Vi. Ga. (C.F. --omissis--),

Ca. Ma. An. (C.F. --omissis--),

Pe. Ma. (C.F. --omissis--)

CONVENUTI CONTUMACI

Ca. Gi. (C.F. --omissis--), rappresentato e difeso dall'avvocato (CF --omissis--), elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti

CONVENUTO

CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente procedimento ha ad oggetto: 1) l'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. esperita dalla curatela del fallimento della società (Omissis) srl nei confronti dei diversi amministratori unici che si sono succeduti durante la vita sociale carica ricoperta: dalla costituzione (29/05/2008) al 23/12/2009 da Di Vi. Ga., dal 23/12/2009 al 04/02/2011 da Ca. Ma. An. e dal 04/02/2011 al fallimento (21/02/2013) da Ca.Gi.; 2) l'azione revocatoria ex art. 2901 cc della compravendita con cui Ga. Vi. e An. Ma. Ca. avevano venduto a Ma. Pe. (con atto in (Omissis) di Caltagirone del 21/01/2014, rep. e racc. (Omissis), trascritto 04/02/2014 ai nn. 3052/4044) l'unico cespite di loro proprietà ossia: - villetta unifamiliare sita in Catania fraz. San Giovanni Galermo via (Omissis) della consistenza catastale di vani sei oltre garage di mq.63 e deposito di mq.36. In catasto al NCEU foglio --omissis-- particella --omissis-- sub. --omissis-- piano T cat. A/2 cl.2 vani 6 r.c. E.635,24

(abitazione), sub.2 piano T cat. C/2 cl.2 mq.36 r.c. E.143,16 (deposito), sub. 3 piano T cat. C/3 cl.3 mq.63 r.c. E.286,32 (garage).

In particolare, la curatela ha dedotto in citazione: a) che sin dalla fine del bilancio di esercizio 2008 la società aveva operato in una situazione di perdita del capitale sociale oltre al terzo previsto dall'art. 2482 ter cc, come era possibile evincere dal verbale dell'assemblea del 30/12/2010 con cui risultava approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2008 con deliberazione di portare a nuovo la perdita subita di euro 4.359,00; b) che il 05/11/2008 la società ora fallita aveva stipulato n.q. di affittuario- un contratto di affitto con la (Omissis) sas di Ca. Pi. avente ad oggetto l'azienda (costituita da beni, attrezzature e le concessioni per l'attività di commercio di prodotti ortofrutticoli presso il mercato ortofrutticolo di Catania) per il canone annuo di euro 48.000,00, canone sproporzionato sia rispetto alle condizioni economiche della società che al valore del ramo di azienda; c) che, dal medesimo verbale di assemblea del 30/12/2010, risultava l'approvazione anche del bilancio di esercizio al 31/12/2009 da cui emergeva un utile di esercizio di euro 35.882,00 dato che era da considerarsi attendibile in quanto: i. privo di riscontro, non essendo state depositate le scritture contabili obbligatorie; ii) recante importo palesemente sproporzionati rispetto all'attività d'impresa di recentissimo avviamento, segnatamente la posta: crediti vs altri dell'importo di euro 119.112 per il secondo semestre del 2008 ed euro 581.491,99 per il 2009 e: disponibilità liquide per euro 45.383,00 nel 2008 ed euro 69.241,00 nel 2009; d) che anche all'amministratore Ma. An. Ca. doveva quindi essere addebitato il danno connesso alla prosecuzione dell'attività d'impresa malgrado l'avvenuto depauperamento del patrimonio sociale; e) che l'ultimo amministratore, Gi. Ca., aveva omesso di depositare le scritture contabili rifiutandosi, inoltre, di fornire al curatore le informazioni necessarie all'individuazione della causa del dissesto della società. Tenuto conto dell'inattendibilità della scarsa documentazione contabile rinvenuta e della mancanza assoluta delle scritture contabili, la curatela chiedeva di determinarsi il danno nell'intera differenza fra attivo e passivo pari a euro 110.234,11 da imputarsi in via solidale a tutti e tre i convenuti; in subordine, chiedeva la determinazione del danno in relazione alla quota del deficit patrimoniale riferibile alle singole annualità di maturazione del diritto di credito dei creditori ammessi al passivo.

Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio (cfr. ctu a firma dott. Ma. Ch. depositata il 26/05/2016) di natura contabile nell'ambito della quale il consulente ha dedotto: a) la congruità del canone di locazione fissato in euro 48.000,00 tenuto conto del valore commerciale di un box al mercato ortofrutticolo di Catania; b) la non necessaria inattendibilità dei dati relativi ai ricavi e costi trattandosi non solo del fatto che nella sostanza trattavasi di attività in prosecuzione di altra attività d'impresa già avviata (quella della (Omissis) sas), ma anche dei volumi di affari medi di una società operante all'interno del mercato ortofrutticolo di Catania.

Ora, come puntualizzato dalla curatela in sede di comparsa conclusionale, l'addebito mosso agli amministratori è quello di aver continuato l'attività della società malgrado l'integrale perdita del capitale sociale nell'esercizio 2008 compiendo atti di natura non meramente conservativa. Sotto questo profilo non è rimasta provata la fondatezza dell'addebito in commento tenuto conto del fatto

che dal medesimo documento da cui la curatela attrice trae l'indicata conclusione (verbale di assemblea del 31/12/2010) risulta anche che nell'esercizio successivo (2009) la società ha ottenuto un utile di esercizio atto a ripristinare il capitale sociale. Se è quindi vero che la perdita di capitale sociale impone l'adozione dei provvedimenti ex art. 2482 ter cc è anche vero che -dal punto di vista sostanziale- l'utile riportato a nuovo ha eliso la situazione che aveva cagionato la perdita del capitale sociale.

La curatela assume, sotto altro profilo, l'inattendibilità dei dati contabili relativi all'anno 2009. Ora anche a prescindere dal fatto che i dati relativi all'anno di esercizio 2008 e all'anno di esercizio 2009 sono contenuti nello stesso documento di tal che -in difetto di ulteriori argomentazioni non è chiara la ragione per la quale solo i dati del 2008 dovrebbero essere attendibili e non anche quelli del 2009, comunque sia il consulente ha rilevato come i dati riportati in relazione all'anno di esercizio 2009 non appaiano di per sé inattendibili tenuto conto dei volumi medi di affari riferibili a imprese operanti nel medesimo settore. Su siffatta considerazione del curatore parte attrice ha omesso di dedurre elementi di segno contrario.

Discende dalle superiori considerazioni che non può dirsi provato l'addebito di aver proseguito l'attività sociale a capitale sociale eroso.

Sotto altro profilo, la curatela lamenta il mancato deposito delle scritture contabili, inadempimento che legittimerebbe la determinazione del danno nella differenza fra attivo e passivo fallimentari. Sul punto deve rilevarsi che pur deducendosi la prosecuzione dell'attività sociale in violazione del divieto di operare secondo le modalità di liquidazione, deve comunque essere individuato un inadempimento o un'operazione da parte dell'amministratore astrattamente in grado di porsi come causa di un danno quale quello indicato in citazione ovvero di indicare per quale ragione non fosse stato possibile individuare un preciso nesso causale fra il danno e una condotta, sì come peraltro già richiesto dalla pronuncia Cassazione Sez. Un. Civili, 06 Maggio 2015, n. 9100 (§ 3.3. della motivazione). Invero, anche a prescindere da considerazioni in ordine all'importo contenuto del passivo fallimentare (euro 110.000,00) non è stato dedotto né un comportamento, né un nesso causale nel senso indicato.

Sul punto vale infatti la pena rilevare che anche l'addebito relativo all'asserita incongruità del canone pattuito (circostanza che va interpretata come ulteriore addebito mosso al primo degli amministratori) è risultato privo di prova all'esito dagli accertamenti peritali disposti, non oggetto di contestazione a riguardo.

La domanda di accertamento della responsabilità degli amministratori va, in conclusione, rigettata.

Consegue il rigetto anche della domanda di revocatoria.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo anche con riguardo alla precedente fase.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6582/14 r.g., disattesa ogni istanza, eccezione e difesa,

RIGETTA le domande proposte da parte attrice,

DICHIARA ex art. 669 undecies c.p.c. l'inefficacia del sequestro conservativo disposto con ordinanza del 19.03.2014;

CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese di lite a titolo di compenso per il difensore in favore del convenuto costituito nel giudizio di merito che liquida in euro 6.000,00 per la fase cautelare ed euro 10.000,00 per il giudizio di merito, oltre spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, da dimezzarsi ex art.130 tusg;

PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, il 21/02/2019.

Depositata in Cancelleria il 10/05/2019